



D.R. n. 368 del 4.12.2020

*Il Rettore*

**Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2012 n. 87, serie generale;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

**Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

**Vista** l'ordinanza del Ministero della salute del 19 novembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 novembre 2020, che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dispone che "l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020 relativa alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta, è rinnovata fino al 3 dicembre 2020, ferme restando la possibilità di nuova classificazione prevista dagli articoli 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020";

**Visto** il decreto rettorale n. 347 del 21 novembre 2020 che, in forza dell'art. 3, comma 6-bis, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, sopra citato, e del principio di massima precauzione, non ha subito modifiche per effetto della sopravvenuta ordinanza del Ministero della salute del 27 novembre 2020, che dispone all'art. 1, comma 1, lett. a) che per le «Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 e sono conseguentemente applicate le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto [...]", con effetto dal 29 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020;



D.R. n. 368 del 4.12.2020

*Il Rettore*

**Vista** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 10, lett. o), che dispone che "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: [...] sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; [...] nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni"; l'art. 1, comma 10, lett. u), che dispone che "le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curriculari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; [...]"; l'art. 1, comma 10, lett. v), che dispone che "a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni"; l'art. 1, comma 10, lett. z), che dispone che "è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica [...]. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto"; l'art. 2, comma 4, lett. c) che dispone che "sono sospese le attività dei servizi di ristorazione [...], ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio"; l'art. 5, comma 3, che dispone che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

2



D.R. n. 368 del 4.12.2020

*Il Rettore*

assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"; l'art. 14, comma 1, che prevede che le sue disposizioni si applichino "dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021 [...]"; l'art. 14, comma 2, che prevede che "Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020";

**Tenuto conto** che, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come introdotto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il Ministro della salute individua le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto" (c.d. elevata gravità) e le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto" (c.d. massima gravità), secondo quanto stabilito dal documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale";

**Considerato** che, in ragione dello scenario e del livello di classificazione del rischio individuati con le ordinanze di cui all'art. 1, comma 16-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, sopra citato, le amministrazioni modulano le misure di contrasto e di contenimento del virus COVID-19, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020;

**Considerato** che il primo semestre dell'attività didattica a.a. 2020-2021, avviato lo scorso 1 ottobre, è in fase molto avanzata;

**Ritenuto** che l'andamento del quadro epidemiologico territoriale e nazionale non consenta di coniugare adeguatamente, nel rispetto del principio di massima precauzione, l'organizzazione dei piani della didattica e delle attività curriculari con le esigenze di sicurezza sanitaria e, a norma dell'art. 1, comma 10, lett. *u*), non consigli, quindi, di svolgere in presenza esami di profitto e finali di laurea;

**Considerato** che il citato art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone che le amministrazioni pubbliche "fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando

3



D.R. n. 368 del 4.12.2020

*Il Rettore*

il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente”;

**Ritenuto** che le gravose attività necessarie per rispettare le scadenze di fine anno, oltre alle normali attività di servizio, impongono di elevare, nei limiti previsti dal citato art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino al 50 per cento la percentuale del lavoro in presenza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

**Sentito** il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria;

**Sentiti** i Direttori dei Dipartimenti;

**Sentito** il Presidente del Consiglio degli Studenti;

**Sentiti** i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

### **decreta**

In applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, sono adottate, con effetto immediato dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 15 gennaio 2021, le seguenti misure finalizzate al contrasto e al contenimento dei rischi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

1. Sono sospese le sedute di laurea in presenza. Tali sedute si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, in conformità al Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.

2. Sono sospese le attività didattiche e curriculari in presenza relative ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in generale, post-lauream. Tali attività proseguono esclusivamente a distanza, con modalità organizzate a livello dipartimentale, avuto anche riguardo agli studenti con disabilità, nei modi previsti dal Regolamento adottato con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020. È assicurato, laddove necessario e secondo le modalità da individuarsi, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti per tali ragioni non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali, nonché ai fini delle relative valutazioni.

3. E' fatto divieto di rientrare nelle residenze universitarie a quanti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non risultino già stabilmente presenti.

4. Con provvedimento del Direttore Generale è elevata fino al 50 per cento e, comunque nei limiti di quanto previsto dall'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, citato in parte

4



D.R. n. 368 del 4.12.2020

*Il Rettore*

motiva, e nei modi stabiliti dall'art. 5, comma 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, la presenza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nei luoghi di lavoro;

5. Sono sospese le attività dei posti ristoro, in considerazione della prevista minimizzazione delle presenze.

6. Sono sospesi le missioni, i viaggi e le trasferte fuori sede, di medio e lungo raggio, fatti salvi i casi giustificati da ragioni rilevanti e inderogabili, comunque da autorizzarsi in conformità agli artt. 6, commi 1 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020.

7. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono in modalità a distanza.

8. Sono sospese le procedure concorsuali, con esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati debba effettuarsi esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità a distanza. In questi casi, le procedure concorsuali si svolgono nel rispetto delle modalità disciplinate con decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.

9. Restano, altresì, ferme le misure adottate con i decreti rettorali n. 267 del 14 settembre 2020 e n. 307 del 27 ottobre 2020 relative alle "Linee guida e protocolli di sicurezza per il contenimento e il contrasto del contagio da COVID-19".

10. Il presente provvedimento è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune in dipendenza dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti disposizioni.

11. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, per posta elettronica certificata, all'indirizzo [protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it) .

Reggio Calabria, 4 dicembre 2020

Il Rettore

*Prof. Santo Marcello Zimbone*

Il Direttore Generale

*Prof. Ottavio Amaro*